

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 APRILE 2018, N. 491

Attuazione del Decreto Legislativo n. 42/2017 in materia di Tecnico competente in acustica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (di seguito Decreto), che reca disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale sull'inquinamento acustico, entrato in vigore il 19 aprile 2017;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 581 del 4 maggio 2009 "Approvazione di nuove qualifiche professionali e relativi standard formativi, ai sensi della D.G.R. 2166/2005";
- n. 191 del 25 febbraio 2013 "Direttiva per il riconoscimento della figura di Tecnico competente in acustica ambientale";
- n. 331 del 14 marzo 2016 "Criteri di valutazione della domanda per il riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale";

Dato atto che:

- la professione di Tecnico Competente in Acustica (di seguito TCA) può essere svolta previa iscrizione nel relativo elenco, ai sensi del comma 7, art. 2 della legge n. 447/95, come sostituito dall'art. 24 del Decreto;
- è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), il quale provvede direttamente alla gestione e pubblicazione, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di TCA, ai sensi dell'art. 21 del Decreto, sulla base dei dati inseriti dalle Regioni e dalle Province Autonome;
- la domanda d'iscrizione nel suddetto elenco è presentata alla Regione o Provincia Autonoma di residenza dai cittadini italiani che intendono svolgere la professione di TCA, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del Decreto, nonché da coloro che hanno già ottenuto, dalla Regione o Provincia Autonoma, l'atto di riconoscimento della qualificazione di TCA, così come riportato all'art. 21, comma 5 del Decreto;
- la verifica dell'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del Decreto, e la verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione, ai sensi del punto 3 dell'Allegato 1 del medesimo Decreto è demandata alla Regione o Provincia Autonoma;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Decreto, i requisiti necessari al riconoscimento della figura professionale di TCA consistono nel possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato nell'Allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge n. 447/95, secondo lo schema di corso di cui al citato Allegato 2 del Decreto;
 - b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 del Decreto;
 - c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per TCA di cui all'Allegato 2 del Decreto;
 - d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale;
- ai sensi dell'art. 22, comma 2, in via transitoria, per un periodo non superiore a 5 anni dalla data del Decreto, all'elenco nominativo possono essere iscritti i diplomati di scuola media superiore, ad indirizzo tecnico o maturità scientifica, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla Regione, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente, ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attività professionale in materia di acustica applicata si intende:
 - 1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;
 - 2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;
 - 3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;
 - 4) redazione di piani di risanamento;
 - 5) attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense;

- b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 del Decreto;

Ritenuto che:

- per la verifica di idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del Decreto, e per la verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione, ai sensi del punto 3. dell'Allegato 1 dello stesso, è necessario costituire un'apposita Commissione tecnica, che comprenda collaboratori del Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici e soggetti esperti in acustica dell'Agenzia Regionale per la Protezione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (di seguito ARPAE), che vi partecipano a titolo non oneroso;
- tale commissione si riunisce periodicamente, per la valutazione dei requisiti dei richiedenti il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di TCA;
- per la valutazione dei titoli relativi allo svolgimento di attività non occasionale in materia di acustica applicata, di cui all'art. 22, comma 2, lett. a), sono definiti i criteri di cui all'Allegato A al presente atto;

Dato atto che per attuare le disposizioni di cui all'Allegato 1, punto 1 del Decreto, si è reso necessario predisporre apposita modulistica circa la presentazione delle domande di riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di TCA, differenziata in funzione dei percorsi delineati dagli artt. 22 e 25 del Decreto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco nominativo presso il MATTM, come di seguito specificato:

- Mod. A per la domanda di riconoscimento del TCA, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22;
- Mod. B per la domanda di riconoscimento del TCA ai sensi del comma 2 dell'art. 25;

Dato atto, inoltre, che per ottemperare alle disposizioni dell'art.21 comma 5 del Decreto si è resa necessaria la predisposizione di un sistema on-line ai fini della presentazione delle domande da parte dei TCA già riconosciuti, ai sensi del D.P.C.M. 31 marzo 1998, per l'iscrizione all'elenco nominativo nazionale;

Constatato che:

- la propria deliberazione n. 331/2016 "Criteri di valutazione della domanda per il riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale" risulta superata in quanto la formazione in collaborazione con tecnici competenti in acustica non è contemplata dal Decreto;

- la propria deliberazione n. 191/2013 □Direttiva per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale□ risulta superata dalle disposizioni del Decreto, il quale prevede una struttura del corso abilitante alla professione di TCA diversa in termini di contenuti e durata;

Ritenuto:

- di fare cessare, a far data dalla pubblicazione del presente atto, l'efficacia delle proprie deliberazioni n. 331/2016 e n. 191/2013;

Richiamate:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 □Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni□ e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 □Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020□, ed in particolare l'allegato B) □Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020□;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 □Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 43/2001□;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 □Attuazione prima fase di riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015□;

- n. 622 del 28 aprile 2016 □Seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015;

- n. 702 del 16 maggio 2016 □Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali □ Agenzie □ Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante□;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- vista la determinazione n. 7283 del 29 aprile 2016 "Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative e di personale in servizio presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le ragioni espresse in premessa, da considerarsi qui integralmente richiamate,

1. di stabilire che le domande per il riconoscimento del titolo abilitativo di Tecnico Competente in Acustica e le comunicazioni di aggiornamento, devono essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, viale della Fiera n. 8 Bologna - 40127 oppure tramite PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;
2. di approvare, per quanto riguarda la valutazione dei titoli relativi allo svolgimento di attività non occasionale in materia di acustica applicata, di cui all'art. 22, comma 2, lett. a) del Decreto, i criteri di cui all'Allegato A, quale parte integrante del presente atto;
3. di dare atto che i modelli di domanda di riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di TCA di cui agli artt. 21 e 25 del Decreto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco nominativo presso il MATTM, sono rispettivamente Mod. A e Mod. B, allegati al presente atto;
4. di dare atto che per ottemperare alle disposizioni dell'art. 21, comma 5 del Decreto si è resa necessaria la predisposizione di un sistema on-line, al seguente link <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/temi/inquinamento-acustico/per-approfondire-acustica/tecnici-competenti-in-acustica>, ai fini della presentazione delle domande di iscrizione da parte dei TCA già riconosciuti, ai sensi del D.P.C.M. 31 marzo 1998;

5. di dare mandato al Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente di costituire un'apposita Commissione tecnica, che comprenda collaboratori del Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici ed esperti in acustica di ARPAE, che vi partecipano a titolo non oneroso, per la verifica di idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali, nonché per la verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione;
6. di demandare al Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, con atti propri, il formale riconoscimento abilitativo dei tecnici competenti in acustica;
7. di fare cessare l'efficacia delle deliberazioni di Giunta regionale n. 191/2013 e n. 331/2016 a far data dalla pubblicazione del presente atto;
8. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
9. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Telematico.

- - -

Allegato A**CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA IN MODO NON OCCASIONALE, AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA [art. 22, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 42/2017]**

La richiesta di valutazione dell'attività, integrativa al corso di formazione, di cui all'art. 22, comma 2, lett. a) del Decreto, nel campo dell'acustica ambientale, finalizzata ad ottenere il riconoscimento dei requisiti per l'iscrizione nell'apposito elenco nominativo presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, deve essere corredata, oltreché dell'attestato del corso di formazione suddetto, del curriculum, sottoscritto dall'interessato, recante in modo dettagliato l'attività professionale, in materia di acustica, svolta in collaborazione con un tecnico competente in acustica riconosciuto oppure alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 447/1995.

Dal curriculum deve risultare, per ogni singola attività, sul modello Mod. A, il tipo di prestazione resa, una breve descrizione della stessa, il soggetto committente e le date di inizio e di conclusione. Inoltre deve essere specificato se la prestazione è stata svolta in qualità di libero professionista (o figura assimilabile), ovvero in qualità di dipendente o volontario.

In ogni caso devono essere specificate le informazioni necessarie ad individuare il tecnico competente in acustica con cui il richiedente ha collaborato e, nel caso di lavoro dipendente o volontario, anche il datore di lavoro.

Gli elaborati relativi alle singole prestazioni devono riportare il nominativo e/o la firma del soggetto richiedente, affinché la specifica attività in acustica risulti ammissibile ai fini della domanda. Tutta la documentazione, o copia di essa, deve essere custodita a cura del richiedente ed esibita in caso di verifica da parte della Regione. Il richiedente alle dipendenze di strutture pubbliche territoriali, in caso di richiesta degli elaborati, può produrre l'attestazione del dirigente della struttura di appartenenza, quale certificazione dell'effettiva esecuzione delle attività auto-dichiarate.

La Regione si riserva comunque la facoltà di richiedere ogni altra documentazione comprovante quanto dichiarato, in ottemperanza ai controlli previsti dalla vigente normativa in materia di autocertificazione.

Nella tabella seguente vengono riportate le attività nel campo dell'acustica, oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della figura di tecnico competente ed i relativi punteggi p_i assegnati in funzione del grado di complessità e/o della durata delle attività medesime.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ NEL CAMPO DELL'ACUSTICA E RELATIVI PUNTEGGI ASSEGNATI

ATTIVITÀ	PUNTEGGIO
1) MISURE:	
- IN ABITAZIONI	
- PRESSO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	
- IN EDIFICI (REQUISITI ACUSTICI PASSIVI...)	3
- DI EMISSIONI DA MACCHINE IN OPERA (compreso potenza sonora), ESCLUSE LE CERTIFICAZIONI/OMOLOGAZIONI DI PRODOTTO	
- IN PROSSIMITÀ DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	
2) RELAZIONI/PARERI:	
- RELAZIONI SU MISURE FONOMETRICHE	1
- PARERI SU RAPPORTI TECNICI/PROGETTI	4
3) CONSULENZE IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	4
4) BONIFICA ACUSTICA DI:	
- EDIFICI (REQUISITI ACUSTICI PASSIVI...)	4
- INFRASTRUTTURE STRADALI, FERROVIARIE, PORTUALI ED AEROPORTUALI	4.5
- ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LUDICHE E RICREATIVE	5
5) CLIMA ACUSTICO	5
- VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	
- PARERI SU VALUTAZIONI DI CLIMA ACUSTICO (*)	3.5
6) IMPATTO ACUSTICO:	
- PREVISIONI SEMPLICI (per attività che non rientrano nell'ambito delle PREVISIONI COMPLESSE)	6
- PARERI SU PREVISIONI SEMPLICI (*)	4.5
- PREVISIONI COMPLESSE (Impianti industriali soggetti ad AIA, Infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali ed aeroportuali)	10
- PARERI SU PREVISIONI COMPLESSE (*)	7
7) COLLAUDO:	
- RELATIVO AD UNA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO SEMPLICE	4
- RELATIVO AD UNA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO COMPLESSA	8
8) CAMPAGNE DI MISURA:	
- POPOLAZIONE ≤ 20.000 ab.	6
- POPOLAZIONE > 20.000 ab.	8
9) CLASSIFICAZIONE ACUSTICA:	
- POPOLAZIONE ≤ 20.000 ab.	6
- PARERE SU CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ≤ 20.000 ab. (*)	4.5
- POPOLAZIONE > 20.000 ab.	10
- PARERE SU CLASSIFICAZIONE ACUSTICA > 20.000 ab. (*)	7

ATTIVITÀ	PUNTEGGIO
10) PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO:	
- POPOLAZIONE \leq 20.000 ab.	8
- PARERE SU PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO \leq 20.000 ab. (*)	5.5
- POPOLAZIONE $>$ 20.000 ab.	10
- PARERE SU PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO $>$ 20.000 ab. (*)	7
11) DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI PUBBLICI ESERCIZI, AI SENSI DEL D.P.C.M. n. 215/99:	
- ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ART. 4	2
- ATTIVITÀ PREVISTE DAGLI ARTT. 4 E 5	3.5
- ATTIVITÀ PREVISTE DAGLI ARTT. 4, 5 E 6 (escluso il collaudo)	4
- ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2 (*)	4
- ATTIVITÀ PREVISTE DAGLI ARTT. 4, 5 E 6 (compreso il collaudo)	6.5
12) MAPPATURA ACUSTICA / MAPPA ACUSTICA STRATEGICA ex D.Lgs. n. 194/05 <input type="checkbox"/> Predisposizione elaborati tecnici	10
13) PIANO D'AZIONE ex D.Lgs. n. 194/05 <input type="checkbox"/> Predisposizione elaborati tecnici	10

(*) solo per dipendenti di strutture pubbliche

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL CAMPO DELL'ACUSTICA

Di seguito vengono fornite le descrizioni delle attività nel campo dell'acustica indicate nella tabella precedente.

1) MISURE

In questa attività viene compreso il gruppo di misure che il soggetto ha dichiarato di aver effettuato nelle diverse situazioni riportate in tabella. Tali rilevazioni possono essere state eseguite sia per verificare valori limite/attenzione/qualità previsti dalla normativa vigente, sia per fornire al committente eventuali indicazioni (di bonifica, di rispetto capitolati, dello stato acustico dei luoghi, ecc.). Ovviamente il punteggio previsto per le misure viene assegnato solo nel caso in cui non esista alcuna altra voce specifica nel seguito. Ad esempio se si tratta di una relazione di valutazione di CLIMA ACUSTICO (art. 8 della legge n. 447/95) di cui al punto 5) delle ATTIVITÀ, il punteggio assegnato è di $p_i=5$ e non di $p_i=4=[3$ (MISURE) + 1 (RELAZIONE)].

2) RELAZIONI/PARERI

Si tratta di relazioni redatte principalmente per rendere conto delle misurazioni eseguite per raggiungere diversi obiettivi o per la valutazione di elaborati tecnici finalizzata all'espressione di un parere (ad esempio nel caso di dipendenti di strutture pubbliche).

Come specificato al p.to 1) precedente, il punteggio viene assegnato solo nel caso in cui non sia prevista voce specifica ai punti successivi.

3) CONSULENZE IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Consistono nell'attività di consulente tecnico di ufficio o consulente di parte in cause civili o penali (art. 844 C.C. oppure art. 659 C.P.) riferite ad un singolo procedimento giudiziario ($p_i = 4$ per l'attività relativa ad ogni singolo incarico). Tale attività richiede che siano valutati i livelli di rumore misurati, che eventualmente vengano ipotizzati gli interventi di bonifica e che venga attuato il confronto con le metodologie e le soluzioni avanzate da altri tecnici coinvolti nel procedimento.

4) BONIFICA ACUSTICA

È la progettazione degli interventi da adottare per ottenere la riduzione delle emissioni/immissioni sonore. Può riguardare:

- i requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici connessi ($p_i = 4$);
- le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali ed aeroportuali - ad esempio nell'ambito dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000 - ($p_i = 4.5$);
- le sorgenti sonore relative ad attività produttive, ludiche e ricreative - ad esempio nell'ambito dei piani di risanamento acustico, ai sensi della legge n. 447/95, art. 15, c. 2 - ($p_i = 5$).

5) CLIMA ACUSTICO

Per valutazione previsionale del clima acustico di un'area del territorio si intende la valutazione, effettuata ai sensi della legge n. 447/95, art. 8, comma 3, e sulla base dei criteri eventualmente definiti dalla Regione (in Emilia-Romagna, con D.G.R. n. 673/04), dei livelli di rumore presenti in relazione alle sorgenti sonore ed ai ricettori collocati e da collocarsi, quali, tipicamente, insediamenti residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo, parchi e giardini. Tale attività consiste nella rilevazione/valutazione, in corrispondenza dei ricettori di cui è prevista la collocazione nell'area di studio, del livello di rumore globale e dei contributi delle singole sorgenti, corredate dall'analisi della loro evoluzione temporale; nella valutazione del grado di compatibilità del nuovo insediamento in relazione ai valori di riferimento fissati dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica del territorio, nonché nell'indicazione di eventuali interventi di mitigazione dei livelli di rumore ($p_i = 5$). Per i dipendenti di strutture pubbliche la formulazione di parere sull'argomento, comporta l'assegnazione di $p_i = 3.5$.

6) IMPATTO ACUSTICO

Per previsione di impatto acustico si intende l'attività di predisposizione, secondo i criteri eventualmente definiti dalla

Regione (in Emilia-Romagna con D.G.R. n. 673/04), della documentazione prevista dalla legge n. 447/95, art. 8, per la stima e la valutazione dei livelli di rumore prodotti nell'ambiente esterno da una nuova opera (ad esempio un nuovo insediamento produttivo o una nuova infrastruttura di trasporto), in relazione ai livelli esistenti ed ai valori di riferimento fissati dalla normativa. Ove necessario, la documentazione contiene anche l'indicazione degli interventi di mitigazione delle emissioni/immissioni sonore. A questa tipologia di attività si assegna un punteggio $p_i = 10$ in caso di valutazioni (COMPLESSE) per impianti industriali soggetti ad AIA e per infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali o altre infrastrutture la cui normativa acustica specifica è stata emanata ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge n. 447/95; si assegna $p_i = 6$ negli altri casi (SEMPLICI). Per i dipendenti di strutture pubbliche la formulazione di parere sull'argomento, comporta l'assegnazione del punteggio differenziato riportato in tabella. Tale parere è da considerarsi valido (ed attribuisce punteggio al richiedente) anche se formulato all'interno di una procedura di VIA.

7) COLLAUDO RELATIVO AD UNA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Si intende l'attività inerente il confronto tra i livelli di rumore previsti prima della realizzazione di un'opera (per esempio, un insediamento produttivo o una infrastruttura di trasporto) e quelli riscontrati dopo la realizzazione dell'opera medesima. Tale attività richiede che venga analizzata la previsione d'impatto acustico (legge n. 447/95, art. 8) e che siano misurati e valutati i livelli di rumore prodotti dal nuovo insediamento o infrastruttura ($p_i = 4$ nel caso di previsione di impatto acustico SEMPLICE; $p_i = 8$ nel caso di previsione di impatto acustico COMPLESSA).

8) CAMPAGNE DI MISURA

Le campagne di misura consistono in misure fonometriche effettuate in aree urbane e riferite ad una molteplicità di postazioni, unitamente all'elaborazione, alla valutazione e alla rappresentazione dei risultati ed alla produzione di una relazione tecnica; le misure fonometriche possono essere integrate da simulazioni modellistiche. Le campagne di misura vengono in genere condotte nell'ambito della definizione della classificazione acustica comunale e del piano urbano del traffico, preliminarmente alla predisposizione dei Piani di risanamento acustico. Il punteggio assegnato a questa tipologia di attività è distinto in base alla popolazione: nel caso di un'area territoriale specifica o di un centro urbano con popolazione inferiore o uguale a 20.000 abitanti si assegna un punteggio $p_i = 6$, mentre per i centri urbani con più di 20.000 abitanti si assegna un punteggio $p_i = 8$.

9) CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

La classificazione acustica del territorio consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone mediante l'assegnazione delle classi di destinazione d'uso di cui alla tabella A del D.P.C.M. 14/11/97 [legge n. 447/95, art. 6, c. 1 lett. a)]. Tale attività

comporta l'analisi degli strumenti regolamentari urbanistici vigenti, l'identificazione delle sorgenti (infrastrutture di trasporto, attività produttive e commerciali, ecc.), la conoscenza e l'applicazione dei criteri eventualmente definiti dalla Regione (per l'Emilia-Romagna con D.G.R. n. 2053/01). In base alla vigente normativa, per lo svolgimento di questa attività non è richiesta la figura del TCA e pertanto essa è la sola, tra le attività elencate in tabella, che il richiedente può aver svolto in ambito regionale non in collaborazione con un TCA riconosciuto. Si assegna a questa attività un punteggio $p_i = 6$, se riguarda un comune con popolazione inferiore o uguale a 20.000 abitanti e un punteggio $p_i = 10$, se riguarda un comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Per i dipendenti di strutture pubbliche la formulazione di parere sull'argomento, previsto istituzionalmente in Emilia-Romagna dalla L.R. n. 15/01, comporta l'assegnazione del punteggio differenziato riportato in tabella.

10) PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO

Si intende l'attività prevista all'art. 7 della legge n. 447/95, conseguente all'approvazione della classificazione acustica del territorio. Tale attività comprende l'analisi dei livelli di rumore rilevati, l'individuazione dei soggetti a cui competono gli interventi, l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi necessari per attuare le opere di bonifica e la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari. Si attribuisce un punteggio $p_i = 8$, qualora il piano riguardi un comune con una popolazione inferiore o uguale a 20.000 abitanti e un punteggio $p_i = 10$, qualora il piano riguardi un comune con una popolazione superiore a 20.000 abitanti. Per i dipendenti di strutture pubbliche la formulazione di parere sull'argomento, previsto istituzionalmente in Emilia-Romagna dalla L.R. n. 15/01, comporta l'assegnazione del punteggio differenziato riportato in tabella.

11) DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO, AI SENSI DEL D.P.C.M n. 215/99

Si intende l'attività connessa alla verifica dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, secondo le modalità prescritte dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.C.M. n. 215/99. Le attività oggetto di valutazione sono quelle previste dall'art. 4 (verifica che l'impianto elettroacustico possa determinare il superamento dei limiti di cui all'art. 2), dall'art. 5 (esecuzione di rilievi fonometrici nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale) e dall'art. 6 (progettazione di interventi di bonifica per rientrare nei limiti indicati all'art. 2 ed eventuale collaudo degli interventi realizzati). Alle tipologie di attività così individuate si assegnano i seguenti punteggi: a quelle previste dall'art. 4 $p_i = 2$; a quelle di cui cumulativamente agli artt. 4 e 5 $p_i = 3.5$ ed infine alle attività di cui cumulativamente agli artt. 4, 5, e 6, $p_i = 4$, nel caso sia escluso il collaudo degli interventi realizzati; $p_i =$

6.5 nel caso in cui il collaudo sia compreso. Nel caso di vigilanza sui limiti di cui all'art. 2, viene assegnato un punteggio $p_i = 4$.

12) MAPPATURA ACUSTICA / MAPPA ACUSTICA STRATEGICA EX D.LGS. N. 194/05 - PREDISPOSIZIONE ELABORATI TECNICI

Le attività svolte comprendono l'esecuzione o la partecipazione diretta ad ognuna delle fasi di rilevazione, acquisizione, elaborazione, rappresentazione e descrizione, relazione tecnica e presentazione dei dati e delle informazioni indicate nell'allegato 4 al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194. A questa tipologia di attività si assegna un punteggio $p_i = 10$.

13) PIANO D'AZIONE EX D.LGS. N. 194/05 - PREDISPOSIZIONE ELABORATI TECNICI

Le attività svolte comprendono l'esecuzione o la partecipazione diretta ad ognuna delle fasi di rilevazione, acquisizione, elaborazione, rappresentazione e descrizione, relazione tecnica e presentazione dei dati e delle informazioni indicate nell'allegato 5 al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194, ed in particolare gli aspetti acustici riguardanti gli interventi di cui ai punti 2 e 3 di tale allegato. A questa tipologia di attività si assegna un punteggio $p_i = 10$.

ATTIVITÀ NON RIENTRANTI TRA QUELLE DISCIPLINATE DALLA LEGGE N. 447/95

Le attività svolte in campo acustico, non rientranti tra quelle previste dalla legge n. 447/95, quali ad esempio misurazioni e relazioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 al capo II o misure per la certificazione/omologazione di prodotto, hanno - per ogni annualità - valenza integrativa ai fini della valutazione dell'attività svolta; tali attività non vengono conteggiate in assenza di specifica attività nel campo dell'acustica ai sensi della legge n. 447/95. Si assegna pertanto alle suddette attività effettuate nell'anno di interesse, un punteggio, se dovuto, di 1 per ogni relazione svolta fino ad un punteggio massimo di 4 punti nell'anno considerato.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO

La valutazione dell'attività viene effettuata con riferimento ad ogni singolo anno, con almeno un'annualità valutabile nell'ultimo biennio.

Nel corso dei quattro anni il soggetto richiedente dovrà comunque aver svolto obbligatoriamente attività di misura in campo e valutazioni previsionali (impatto/clima/risanamento acustico). Nel caso di richiedenti dipendenti di strutture pubbliche territoriali, oltre ad attività di misura in campo, occorrerà dimostrare di aver svolto attività di espressione parere su valutazioni previsionali.

Viene calcolato il punteggio annuale P_{ANN} , cioè il punteggio conseguito dal soggetto durante un anno, tramite la seguente relazione:

$$P_{ANN} = \sum_{i=1}^N n_i p_i + B$$

dove:

- p_i è il punteggio assegnato ad ogni attività, secondo quanto riportato nella tabella del presente Allegato A;
- n_i è il numero di volte in cui il soggetto ha svolto durante l'anno una certa attività;
- N è il numero delle tipologie di attività svolte dal soggetto durante l'anno;
- B è un parametro che assume un valore da 1 a 4 punti, qualora il soggetto abbia svolto, durante l'anno, attività di acustica non rientranti tra quelle di acustica ai sensi della legge n. 447/95, o di 0 in caso contrario.

Complessivamente l'attività svolta nell'intero periodo di quattro anni, richiesto dall'art. 22, comma 2 del Decreto è ritenuta "non occasionale" qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il punteggio annuale P_{ANN} raggiunge o supera in ognuno degli anni richiesti il valore di 20, cioè $P_{ANN} \geq 20$;
- b) al massimo in due dei quattro anni richiesti, il punteggio annuale P_{ANN} , diverso da 0, non raggiunge il valore di 20, e tuttavia la somma dei punteggi conseguiti nei singoli anni, P_{TOT} , è superiore al valore ottenuto moltiplicando il valore di 20 per il numero degli anni suddetti e cioè $P_{TOT} \geq 80$.

